



LC

01 - 31 dicembre 2021

INDICE

LC

24/12/2021 Le Strade	4
Concessionari, cambia la normativa in materia di affidamenti degli appalti	
15/12/2021 Libero - Nazionale	6
I mali della giustizia sono gli stessi da cent'anni	
13/12/2021 Il Sole 24 Ore	8
Roppi avvocati, 100 anni dopo	
07/12/2021 Avvenire - Nazionale	9
Che avvocati servono in Italia?	

LC WEB

07/12/2021 avvenire.it	11
100 anni dopo il saggio Troppi avvocati di Calamandrei Che avvocati servono in Italia?	
07/12/2021 foodmakers.it 07:06	13
Golocious è miglior format di comunicazione digitale ai Foodcommunity Award	

LC

4 articoli

8

Normativa e Infrastrutture

Concessionari, cambia la normativa in materia di affidamenti degli appalti

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art 177 del Codice dei contratti pubblici

Claudio Guccione
Avvocato dell'Anno
nel Diritto amministrativo
Appalti ai Legal Community
Litigation Awards 2021

La Corte Costituzionale con la sentenza del 23 novembre 2021, n. 218, si è pronunciata in ordine alla legittimità costituzionale delle disposizioni in materia di affidamenti dei concessionari di cui all'art. 1, comma 1, lettera iii), della legge di delega 28 gennaio 2016, n. 11 ("Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") e, in particolare, su quanto disposto dall'art. 177, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. Nella specie, la Consulta ha dichiarato l'il-

legittimità costituzionale delle norme di cui sopra per violazione degli artt. 3, comma 1, 41, comma 1, e 97, comma 2, della Costituzione, ritenendole irragionevoli e sproporzionate rispetto al fine perseguito, nonché lesive della libertà di iniziativa economica.

La norma censurata

L'art. 177, comma 1, del Codice dei contratti pubblici prevede che i soggetti pubblici o privati titolari di concessioni sono obbligati ad affidare ben l'80% (60% per le concessioni autostradali) dei contratti di importo superiore ai 150.000 euro a soggetti individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con la conseguenza che solo per la restante parte dei contratti (il 20%) è consentito di non ricorrere all'esternalizzazione, procedendo ad un affidamento diretto a società *in house* per i soggetti pubblici oppure a società controllate per i soggetti privati. In particolare, l'obbligo di cui sopra è imposto a tutti i soggetti titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice di contratti pubblici, che "a monte" non sono state affidate mediante una gara ad evidenza pubblica o con la formula della finanza di progetto. Come precisato anche dalla Consulta nella pronuncia in commento, preliminarmente, è necessario ricostruire la genesi della norma censurata, soprattutto alla luce della normativa comunitaria di riferimento. Difatti, la norma, attuativa del predetto art. 1, comma 1, lett. iii), della l. n. 11/2016, trae origine dalle direttive comunitarie che si sono susseguite dal 1989 al 2014 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e concessioni. Più in particolare, la disposizione dettata dall'art. 177, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è finalizzata a dare piena attuazione al principio eurounitario di libera concorrenza. Pertanto, la *ratio* sottesa all'obbligo "procedurale" di esternalizzazione deriva direttamente dalla necessità di sopperire al deficit concorrenziale venutosi a creare al momento dell'affidamento della gestione dell'infrastruttura o del servizio oggetto del contratto di concessione, laddove siffatto gestore non sia stato selezionato a sua volta con gara. In sostanza, il legislatore, introducendo l'obbligo di cui all'art. 177, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ha tentato di riaprire "a valle" il mercato delle concessioni di lavori, servizi e forniture già in essere, al fine di tutelare gli operatori economici potenzialmente interessati, obbligando i concessionari, selezionati senza procedura di gara, di "rimettere a gara" una parte degli appalti concernenti la gestione dell'opera o del servizio.

Giudizio a quo e censure CdS

La vertenza da cui è scaturita la sentenza in commento aveva ad oggetto la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 4 luglio 2018, n. 614 (Linee guida n. 11, recente "Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere dalla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea"), impugnata dinanzi al T.A.R. Roma da un gestore di impianti d'illuminazione pubblica, il quale censurava l'atto impugnato sotto vari profili, denunciando anche l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 1, comma 1, lett. iii) della l. n. 11/2016 e 177 del d.lgs. n. 50/2011. Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile (sentenza 15 luglio 2019, n. 9309), sicché il gestore soccombente ricorreva in appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con la sentenza non definitiva del 19 agosto 2020, n. 5097, ha rimesso alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale - ritenendole rilevanti e non manifestamente infondate - in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 41 e 97, secondo comma, della Costituzione. Secondo il giudice rimettente le disposizioni richiamate si porrebbero in tensione con la garanzia costituzionale della libertà di impresa ex art. 41 Cost. nonché, sotto il profilo della ragionevolezza, con l'art. 3, comma 1, della Costituzione. Pur riconoscendo che la *ratio* sottesa all'obbligo di esternalizzazione sia collegata all'esigenza di garantire la concorrenza "per il mercato" mancata al momento dell'affidamento della concessione, i Giudici di Palazzo Spada ritengono che l'estensione dell'obbligo all'intera concessione comporti inevitabilmente, da un lato, la compressione della libertà di iniziativa economica del concessionario, il quale - pur operando sulla base di un titolo amministrativo legittimo - sarebbe condizionato nelle scelte di pianificazione ed operative dell'attività di impresa e, dall'altro lato, la trasformazione del concessionario in una mera articolazione della stazione appaltante. Inoltre, il Consiglio di Stato censura la norma per violazione del principio di ragionevolezza, in quanto riguarda indistintamente tutti i soggetti titolari di una concessione affidata senza gara ad evidenza pubblica, senza prendere in alcun modo in considerazione le caratteristiche di ciascun contratto: la struttura imprenditoriale, l'oggetto e la rilevanza del settore strategico, nonché il valore economico del



L'avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione & Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche all'Università La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peillex.com).

L'Opinione legale

12/2021 leStrade

contratto. Infine, il giudice rimettente prospetta anche una violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. nella misura in cui le norme censurate prescrivono l'obbligo di esternalizzazione senza tener conto dei riflessi dello stesso sull'efficienza dei servizi pubblici essenziali oggetto delle concessioni, nonché le possibili ripercussioni sugli utenti.

Corte Costituzionale

Ripercorse le tappe principali dell'evoluzione della disciplina in materia, i giudici costituzionali - ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato - si pronunciano nel merito delle censure sollevate. Circa la denunciata violazione dell'art. 41 Cost., la Consulta, riconosciuta la ratio sottesa alle disposizioni censurate, osserva che il caso di specie richiede di valutare in che misura la libertà di iniziativa economica possa essere limitata al fine di garantire la tutela della concorrenza. In questo senso, sebbene possa in astratto subire limitazioni per il conseguimento di fini sociali, la libertà di iniziativa economica non può subire uno svuotamento radicale, neanche qualora derivi direttamente dalla contrapposta esigenza di garantire l'applicazione del principio di concorrenza. Difatti, la libertà in parola e i limiti al suo esercizio devono essere oggetto di un "complesso bilanciamento", ossia di un'operazione che deve prendere in considerazione il contesto socio-economico, le esigenze del mercato e, non per ultime, le aspettative degli operatori economici che hanno avviato un'attività imprenditoriale, effettuando investimenti e program-

mi. Più in particolare, sotto quest'ultimo profilo, dalla pronuncia in commento si evince il ruolo fondamentale ricoperto, nell'ambito dei principi costituzionali, dalla libertà di scelta dell'imprenditore che si sostanzia, a titolo esemplificativo, nella libertà di decidere come reperire i materiali o come gestire e organizzare l'attività di impresa. Dunque, benché il legislatore sia legittimato a porre dei limiti alla libertà d'impresa in nome della tutela della concorrenza - nello specifico sanando ex post la situazione venutasi a creare a seguito di affidamenti avvenuti al di fuori delle regole della concorrenza - lo stesso non può prescindere dal rispetto dei limiti di ragionevolezza e degli altri interessi in gioco. Di conseguenza, secondo la Corte, il carattere generico dell'obbligo di esternalizzazione rende la misura irragionevole, e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. Nella specie, l'irragionevolezza la si rinviene sotto tre distinti profili. In primo luogo, l'obbligo di esternalizzare l'80% (per i concessionari autostradali il 60%) dei contratti di lavori, servizi e forniture è eccessivamente ampio, poiché rende impossibile all'imprenditore conservare anche un minimo di attività operativa, riducendo lo stesso ad un soggetto preposto all'affidamento di commesse (ossia una stazione appaltante). In secondo luogo, l'incostituzionalità della disposizione è connessa alla mancata differenziazione o graduazione dell'obbligo sulla base di elementi caratterizzanti il singolo contratto di concessione (ad esempio, dimensioni e caratteristiche del concessionario, oggetto e valore del contratto). Al riguardo, la Corte ritiene "di scarso rilievo" la soglia di applicazione alle

concessioni di valore superiore a 150.000 €, in quanto detto importo risulta allo stato attuale superato dalla maggioranza delle concessioni. Tra l'altro, la previsione censurata prescinde del tutto dal considerare gli interessi degli imprenditori concessionari che hanno riposto un certo affidamento nella stabilità del rapporto instaurato con il concedente, comprendente anche gli interessi degli utenti e del personale occupato. Conseguentemente, la disposizione non risulta neanche proporzionata in quanto - osservano i giudici costituzionali - il legislatore avrebbe ben potuto raggiungere lo scopo "calibrando l'obbligo di affidamento all'esterno sulle varie e alquanto differenziate situazioni concrete"; ad esempio, modulando i tempi di durata dell'obbligo in base alle esigenze di protezione del concessionario. In conclusione, la Corte Costituzionale ritiene che l'obbligo di cui all'art. 177, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, si sostanzia in un obbligo di dismissione totalitaria della concessione tale da impedire il normale svolgimento dell'attività economica privata. Alla luce di quanto riportato, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. iii), della l. n. 11/2016 e dell'art. 177, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, nonché conseguentemente dei commi 2 e 3 del medesimo art. 177, in quanto relativi a norme attuative di quanto disposto nel comma precedente. In conclusione, la pronuncia in commento incide in modo rilevante sul quadro normativo in materia di affidamenti dei concessionari, i quali - secondo la legislazione attualmente vigente - non sarebbero più soggetti ad alcun obbligo di esternalizzazione. ■

L'ATTUALITÀ DI CALAMANDREI

I mali della giustizia sono gli stessi da cent'anni

Tanti legali, poca competenza, giudici politicizzati: nel saggio del 1921 lo studioso anticipa molti temi della riforma Cartabia

FRANCESCO SPECCHIA

■ «L'avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragione, da lasciarlo nella convinzione di averli trovati da sé». Quando nel 1921, il patriarca del diritto e avvocato **Piero Calamandrei** limava la tecnica dell'approccio processuale, la dea giustizia era già appesantita dal numero eccessivo dei casi giudiziari sospesi e dalla massa degli avvocati che li nutrivano.

Cent'anni dopo la pubblicazione di quel saggio, **Troppi avvocati!** sui *Quaderni della Voce* di Prezzolini, si ripropone la sua vecchia tesi: la pesante presenza degli studi, la dilatazione proustiana della categoria, la folla di così tanti legali ha prodotto una «elefantiasi patologica degli ordini forensi» che ha portato a una «esasperata lotta per l'esistenza» tra i professionisti del diritto italiano. È il risultato finale di un degrado della professione. Nel momento in cui Calamandrei mandava in stampa il suo saggio in Italia c'erano 39,4 milioni di abitanti e 25mila avvocati. Oggi gli italiani sono 59,3 milioni e gli avvocati 246mila. Se erano troppi cento anni fa, nel 2021 diventano il bar di Guerre stellari sovraffollato. «In Italia ci sono più avvocati che commercialisti. Più avvocati che giornalisti. Molto più avvocati che architetti. E perfino più avvocati che preti», scrive **Nicola Di Molfetta** direttore di *LegalCommunity* in **Quali avvocati?** saggio gemello - fatte le debite proporzioni - che accompagna appunto la ristampa calamandreiana di **Troppi avvocati!** (LC Publishing group).

ORIGINALE E SEQUEL

Ed è un progetto esteticamente rilevante questo del *sequel* a firma Di Molfetta dell'operella giovanile di Calamandrei, con postfazione della figlia del maestro, Silvia Calamandrei, in un virtuoso circolo di citazioni; a

cui s'aggiunge la prefazione di un follower del Calamandrei stesso, Giuseppe La Scala, il «Philippe Daverio degli avvocati».

Ma l'operazione appare ancor più fascinosa dal punto di vista filologico. Perché raggiunge due scopi. Anzi, tre.

Il primo è il richiamo etico alla professione laddove - scrive Calamandrei - «è necessario riaffermare energicamente un principio, fondamentale per il nostro

argomento: che lo Stato conserva e disciplina gli avvocati, perché essi esercitano una funzione di carattere pubblico. L'esistenza dei professionisti legali non si giustifica più se non quando si veda in essi dei collaboratori, anziché dei mistificatori, del giudice, ufficio dei quali non tanto è quello di battersi per il cliente quanto quello di battersi per il diritto».

Allora come ora, l'eccesso di professionisti, impegnati di continuo a sgomitarsi fra loro, contribuiva all'addensarsi di una coltre sociale che mescolava «le ambizioni, le contese, i rancori, la carriera, le invidie, il denaro e tutto ciò che, lasciato a se stesso, senza giustificazioni, e riduce la professione a "questione di bottega"». L'"avvocatissimo" o "il troppismo forense", dunque, rappresentano un fenomeno

meno perfino accentuatosi in un secolo. Un fenomeno che vede calare non solo le competenze ma anche il tenore di vita dei legali stessi: il 40% di loro guadagna meno di 10.300 euro all'anno. Ovvio che quando arriva una causa la si cerchi di gonfiare all'infinito. Calamandrei parla anche di «parassitaria improduttività delle professioni legali».

Il secondo scopo del doppio pamphlet è quello di individuare le conseguenze dell'alta concentrazione di legulei per chilo-

metro quadrato. «Questa elefantiasi patologica degli ordini forensi porta con sé, come naturale conseguenza, la disoccupazione e il disagio economico delle gran maggioranza dei professionisti, e quindi il progressivo abbassamento intellettuale e morale della professione della quale la pubblica opinione si rende conto con tanta severità di giudizio» verga Calamandrei. E richiama, quando

va bene, l'ignoranza dei colleghi delle nuove generazioni («l'avvocato che difendeva le cause non solo per amor di lucro ma anche per amor dell'arte, che si appassionava alla sua professione anche dal lato scientifico o estetico, che s'indugiava pazientemente a studiare i vecchi testi»). Ma pure, quando va male, evo-

ca «affarismo, parlamentarismo, intrigo» che rendono l'avvocatura «sinonimo di ciarlataneria, di retorica senza sincerità, di verbosità senza fatti, di apparenza senza sostanza, di astuzia senza giustizia». E qui mi torna in mente il faccione dell'avvocato Amara in tv, tutto giulivo nel disvelare i misteri della Loggia Ungheria.

UN VADEMECUM

Ma - il terzo scopo della ristampa - ecco che il pamphlet diventa pure un formidabile vademecum del Calamandrei propugnatore e anticipatore di una riforma generale della Giustizia; e proprio nel momento storico in cui la ministra Cartabia sembra mettervi possente mano.



I DANNI

«L'elefantiasi degli ordini forensi porta disoccupazione e il crollo morale della professione»



Per esempio è palese, in queste pagine, il richiamo alla terzietà francescana del magistrato «ma occorre anche che terzietà e imparzialità siano assicurate sotto il profilo dell'apparenza... Il giudice ad esempio dovrebbe consumare i suoi pasti in assoluta solitudine». Già, assoluta solitudine. E infatti, il pensiero di ognuno di noi corre subito a toghe immaginifiche, da Ingroia a Woodcock, da Davigo a Maresca che consumano il loro pasto, in un silenzio claustrale, sole solette, nell'angolino della nostra verecondia e del nostro ordinamento giudiziario...

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Piero Calamandrei in un autoritratto giovanile. A sin., la copertina del doppio saggio

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Mim



Il Sole 24 Ore Lunedì 13 Dicembre 2021– N.342

TROPPI AVVOCATI, 100 ANNI DOPO
Parte dal saggio di Piero Calamandrei che già nel 1921 denunciava i danni di una crescita esagerata degli avvocati (allora 25mila), il libro di Nicola Di

Molfetta ("Tropi avvocati, quali avvocati). Oggi che siamo a 246mila secondo l'autore per «smettere di essere troppi» gli avvocati devono distinguersi e specializzarsi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato



UN SAGGIO A UN SECOLO DA "TROPPI AVVOCATI!" DI CALAMANDREI

Che avvocati servono in Italia?

Cento anni fa sui "Quaderni della Voce" di Giuseppe Prezzolini un giovane Piero Calamandrei pubblicava *Troppi Avvocati!*, un pamphlet dalla tesi evidente: la presenza in Italia di così tanti legali ha prodotto una «elefantiasi patologica degli ordini forensi» che ha portato a una «esasperata lotta per l'esistenza» tra i professionisti della legge, con il risultato finale di un degrado della professione. Quando il grande giurista mandava in stampa il suo saggio in Italia c'erano 39,4 milioni di abitanti e 25mila avvocati. Oggi gli italiani sono 59,3 milioni e gli avvocati 246mila. Se erano troppi cento anni fa, nel 2021 sono esorbitanti. «Ormai discutere del problema quantitativo della categoria degli avvocati ci spinge a perdere di vista il cuore della questione. Che gli avvocati siano tanti è un dato di fatto. Ma oggi è opportuno ragionare su quali avvocati sono sul mercato: la professione forense

negli ultimi 20-30 anni si è molto evoluta e differenziata. Se consideriamo che esistono tante "avvocature" vediamo che gli avvocati in Italia forse sono "un po' meno troppi"», spiega **Nicola Di Molfetta**, direttore di **Legalcommunity** e MAG, che con la casa editrice LC ha ripubblicato il pamphlet di Calamandrei a un secolo di distanza, abbinato a un nuovo saggio dal titolo *Quali Avvocati?*. Il punto, spiega Di Molfetta, è che 246mila avvocati che fanno la stessa cosa sono certamente troppi, e lo conferma il fatto che ci sono ancora molti avvocati in condizioni economiche quantomeno problematiche, con il 40% di loro che guadagna meno di 10.300 euro all'anno. Ma se invece questi legali sono divisi in aree di specializzazione ben definite il problema della

sovraabbondanza si ridimensiona drasticamente. «Nel nostro Paese c'è ad esempio

carezza di avvocati specializzati nelle aree più classiche: sono pochi gli amministrativisti e i tributaristi, due ambiti che richiedono un livello di assistenza sempre crescente. Servono poi sempre più professionisti sul tema della "compliance", ormai fondamentale per tutte le aziende. E c'è bisogno di avvocati specializzati sull'evoluzione tecnologica: la dimensione digitale delle nostre vite, che si espanderà ancora con realtà come le criptovalute o il metaverso, dal punto di vista legale è una prateria gigantesca. Chi ci si avventura oggi e nei prossimi anni avrà bisogno del supporto di avvocati competenti».

PIETRO SACCO

La formazione ha un ruolo centrale per avere avvocati in grado di stare sul mercato del futuro. «Ci sono università che si stanno adoperando per formare giuristi "contemporanei" – nota Di Molfetta –. Penso alla Bocconi, la Cattolica o la Statale a Milano, o gli atenei di Pavia, Padova, Bari e Trento. Occorre lavorare a un allineamento offerta formativa, per includere ovunque i temi del digitale e dell'evoluzione del mercato dei servizi legali». Ad esempio non si può non considerare l'esplosione del mercato dell'avvocatura d'affari, che era ancora piccolo 25 anni fa e che oggi vede le prime 50 realtà del settore fatturare complessivamente 2,5 miliardi di euro. «È un settore che è stato capace di vedere come cambiavano le esigenze dei clienti e adeguarsi. Quando si è capaci di fare incontrare domanda e offerta – conclude Di Molfetta – gli avvocati non sono forse abbondanti, ma non certo "in esubero"».



LC WEB

2 articoli

100 anni dopo il saggio Troppi avvocati di Calamandrei Che avvocati servono in Italia?

LINK: <https://www.avvenire.it/economia/pagine/che-avvocati-servono-in-italia>

100 anni dopo il saggio Troppi avvocati di Calamandrei. Che avvocati servono in Italia? Pietro Saccò martedì 7 dicembre 2021 Oggi gli italiani sono 59,3 milioni e gli avvocati 246mila. Se erano troppi cento anni fa, nel 2021 sono esorbitanti... Ansa Cento anni fa sui "Quaderni della Voce" di Giuseppe Prezzolini un giovane Piero Calamandrei pubblicava "Troppi Avvocati!", un pamphlet dalla tesi evidente: la presenza in Italia di così tanti legali ha prodotto una «elefantiasi patologica degli ordini forensi» che ha portato a una «esasperata lotta per l'esistenza» tra i professionisti della legge, con il risultato finale di un degrado della professione. Quando il grande giurista mandava in stampa il suo saggio in Italia c'erano 39,4 milioni di abitanti e 25mila avvocati. Oggi gli italiani sono 59,3 milioni e gli avvocati 246mila. Se erano troppi cento anni fa, nel 2021 sono esorbitanti. «Ormai discutere del problema quantitativo della categoria degli avvocati ci spinge a perdere di vista il cuore della questione. Che gli avvocati siano tanti è un dato di fatto. Ma oggi è

opportuno ragionare su quali avvocati sono sul mercato: la professione forense negli ultimi 20-30 anni si è molto evoluta e differenziata. Se consideriamo che esistono tante "avvocature" vediamo che gli avvocati in Italia forse sono "un po' meno troppi"», spiega **Nicola Di Molfetta**, direttore di **Legalcommunity** e MAG, che con la casa editrice **LC** ha ripubblicato il pamphlet di Calamandrei a un secolo di distanza, abbinato a un nuovo saggio dal titolo Quali Avvocati?. Il punto, spiega Di Molfetta, è che 246mila avvocati che fanno la stessa cosa sono certamente troppi, e lo conferma il fatto che ci sono ancora molti avvocati in condizioni economiche quantomeno problematiche, con il 40% di loro che guadagna meno di 10.300 euro all'anno. Ma se invece questi legali sono divisi in aree di specializzazione ben definite il problema della sovrabbondanza si ridimensiona drasticamente. «Nel nostro Paese c'è ad esempio carenza di avvocati specializzati nelle aree più classiche: sono pochi gli amministrativisti e i tributaristi, due ambiti che

richiedono un livello di assistenza sempre crescente. Servono poi sempre più professionisti sul tema della "compliance", ormai fondamentale per tutte le aziende. E c'è bisogno di avvocati specializzati sull'evoluzione tecnologica: la dimensione digitale delle nostre vite, che si espanderà ancora con realtà come le criptovalute o il metaverso, dal punto di vista legale è una prateria gigantesca. Chi ci si avventura oggi e nei prossimi anni avrà bisogno del supporto di avvocati competenti». La formazione ha un ruolo centrale per avere avvocati in grado di stare sul mercato del futuro. «Ci sono università che si stanno adoperando per formare giuristi "contemporanei" - nota Di Molfetta -. Penso alla Bocconi, la Cattolica o la Statale a Milano, o gli atenei di Pavia, Padova, Bari e Trento. Occorre lavorare a un allineamento dell'offerta formativa, per includere ovunque i temi del digitale e dell'evoluzione del mercato dei servizi legali». Ad esempio non si può non considerare l'esplosione del mercato dell'avvocatura d'affari, che

era ancora piccolo 25 anni fa e che oggi vede le prime 50 realtà del settore fatturare complessivamente 2,5 miliardi di euro. «È un settore che è stato capace di vedere come cambiavano le esigenze dei clienti e adeguarsi. Quando si è capaci di fare incontrare domanda e offerta - conclude Di Molfetta - gli avvocati non sono forse abbondanti, ma non certo "in esubero"». © Riproduzione riservata

Golocious è miglior format di comunicazione digitale ai **Foodcommunity** Award

LINK: <https://www.foodmakers.it/golocious-e-miglior-format-di-comunicazione-digitale-ai-foodcommunity-award/>



Golocious è miglior format di comunicazione digitale ai **Foodcommunity** Award Inserito da Redazione Foodmakers Poco meno di due anni fa nasceva il primo ristorante con insegna Golocious, format nato da una idea degli imprenditori e food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli. Nonostante la pandemia il brand si è espanso in tutta Italia, aprendo in alcune città in dark kitchen e arrivando nelle case degli italiani grazie ad un incessante lavoro sui social. Questa impresa non è passata inosservata ai **Foodcommunity Awards**, evento organizzato da **foodcommunity.it**, che si pone l'obiettivo di premiare le eccellenze imprenditoriali nel mondo del food & beverage e della ristorazione che si sono particolarmente contraddistinte, nell'ultimo anno, per la crescita del business. Golocious è risultato così il miglior Format Digital

Communication del 2021 grazie anche ai quasi 100mila fan sui social e 14 aperture in appena 24 mesi. L'ultima in ordine di tempo è quella in Corso di Porta Ticinese 76 a Milano con la sua declinazione Samburger, rivisitazione dello smash burger americano con gusti "foodporn" e prodotti 100% italiani. «Per noi è stato un onore, nonché una grande emozione, ricevere questo riconoscimento all'hotel Four Seasons di Milano durante una cerimonia che ha visto premiati grandi protagonisti della ristorazione italiana come Carlo Cracco, Alessandro Borghese, Gino Sorbillo e Gennaro Esposito, per citarne alcuni. Questo ci dà la spinta per continuare ad andare avanti per la nostra strada», commentano con orgoglio Falcone e Squadrilli. Goduria per occhi, palato e stomaco, il format che punta sul foodporn con materie prime eccellenti e tecniche di

preparazione innovative, conta locali in diverse città d'Italia come Sorrento, Napoli, Roma, Milano, Padova, Jesolo, Portici, Caserta e Verona.